



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 11 / 12 / 13 NOVEMBRE 2009

RASSEGNA 13.10.2009

Saltano Ires e Irpef, taglio acconto solo per l'Irpef

L'ultima versione del decreto legge varato ieri dal Consiglio dei ministri prevede la riduzione dell'acconto Irpef dal 99 al 79% e vale 3,8miliardi. Minori entrate che saranno coperte dal maggior gettito atteso dallo scudo fiscale. Il risparmio, però, non riguarda i singoli contribuenti ma le piccole e medie imprese, le ditte individuali, le società di persone e gli studi professionali. Si aggiungono tutte le partite Iva e i lavoratori dipendenti percettori di altri redditi, che presentano la dichiarazione e quanti dichiarano redditi assimilati a quelli del lavoro dipendente. Sono dunque esclusi dall'operazione i lavoratori dipendenti che subiscono la trattenuta alla fonte in busta paga e non dichiarano altri redditi, e le imprese di capitale che lo scorso anno avevano al contrario fruito del taglio del 3% dell'acconto Ires e Irap.

Dino Pesole, Il Sole 24 Ore, "Taglio dell'acconto solo per l'Irpef", Pag. 3

Dal 1° gennaio al via la rivoluzione Iva

Dal 1° gennaio 2010 scattano le nuove regole sulla territorialità dei servizi, in materia di Intrastat e di rimborso dell'Iva i non residenti. Lo schema di decreto legislativo che ha recepito le direttive comunitarie 8, 9 e 117 del 2008, è stato licenziato dal Consiglio dei ministri nella seduta di ieri. Queste le principali novità in arrivo. **Soggettività passiva.** Si considerano soggetti passivi, ai fini della territorialità delle prestazioni, gli enti non commerciali anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole e gli enti non soggetti passivi, identificati ai fini dell'Iva. **Debitore imposta.** Gli obblighi connessi alle cessioni e prestazioni rilevanti in Italia effettuate da soggetti passivi non residenti sono adempiute dal cessionario/committente nazionale in reverse charge. **Effettuazione dell'operazione.** Nel rapporti B2B le prestazioni continuative da parte di un soggetto non residente di durata superiore all'anno si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni; la base imponibile è rappresentata dalle spese sostenute dal prestatore per l'esecuzione dei servizi. **Fatturazione.** Le prestazioni di servizi rese a soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, non soggette a imposta in Italia, vanno comunque fatturate indicando che si tratta di operazioni non soggette. **Rimborso non residenti.** L'istanza è presentata all'amministrazione fiscale dello Stato membro di stabilimento in via esclusivamente telematica, il rimborso compete in base alla percentuale di detrazione spettante nello Stato di stabilimento ed è erogato entro 4 mesi dall'istanza. **Obblighi Intrastat.** Gli elenchi vanno presentati anche per le prestazioni di servizi, sia rese che ricevute; l'obbligo investe anche gli enti. Decade l'obbligo di presentazione quando i servizi sono esenti nello Stato in cui risultano territorialmente rilevanti. La presentazione è effettuata esclusivamente in via telematica.

Benedetto santacroce, Il Sole 24 Ore, "Parte la rivoluzione dell'Iva", Pag. 33

Associati soggetti all'Irap

A meno che non dimostri che il reddito prodotto sia il frutto del suo lavoro personale, un professionista che fa parte di uno studio associato è tenuto a pagare l'Irap. A stabilirlo è stata la Cassazione, con la sentenza n. 22781 del 28 ottobre 2009, che ha precisato che l'esercizio in forma associata di una professione liberale fa presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano riconosciuto il diritto al rimborso del tributo pagato dal professionista, in quanto le attrezzature informatiche e gli esigui compensi erogati a terzi facevano ritenere che non ricorresse il requisito dell'autonoma organizzazione. Per i giudici di piazza Cavour, invece, in uno studio associato si presume che vi sia un'organizzazione di strutture e mezzi, ancorché di non particolare onere economico. In effetti, i singoli professionisti che ne fanno parte sono mossi dall'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'adempimento dell'attività.

Sergio Trovato, Il Sole 24 Ore, "L'associato è soggetto all'Irap", Pag. 35

Inversione di rotta per l'Iva non residenti

In base alle novità dell'articolo 17 del dpr 633/72, come riformulato dallo schema del dlgs che recepisce le direttive comunitarie n. 8, 9 e 117 del 2008, approvato ieri dal governo, si va verso un inversione di rotta per le regole sul debitore dell'Iva nelle operazioni effettuate in Italia da soggetti esteri nei confronti di soggetti passivi residenti. Dal 2010 gli obblighi fanno capo direttamente al cessionario o committente. Il ricorso al rappresentante fiscale o all'identificazione diretta da parte del soggetto estero sarà circoscritto, in via generale, alle sole operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori. Restando sempre nell'ambito delle operazioni attive, la modifica mira a chiarire che se l'operazione è effettuata non dal soggetto estero, ma dalla sua stabile organizzazione, gli obblighi fanno capo autonomamente a quest'ultima, la quale è pertanto debitore dell'imposta anche se il cessionario/committente è un soggetto passivo residente. In tale contesto parrebbe pertanto superfluo il ricorso al terzo comma, il quale si riferisce ai soggetti esteri privi di stabile organizzazione in Italia.

Franco Ricca, Italia Oggi, "Iva non residenti, si cambia strada", Pag. 27

Srl, ridefinito l'obbligo del collegio

Per le Srl è in previsione un ampliamento dell'obbligo del collegio sindacale ovvero l'organo di controllo delle società. Comunque nonostante la previsione di tale ampliamento il legislatore sta ancora valutando fin dove è opportuno spingersi nell'obbligo. Lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/43/Ce sulla revisione legale dei conti, approvato dal Consiglio dei Ministri di mercoledì 28 ottobre 2009, contiene infatti alcune limature. In particolare era già saltato, prima della riunione del governo, l'obbligo del collegio sindacale per le società che hanno utilizzato contributi o finanziamenti pubblici in misura superiore a un limite che avrebbe dovuto essere fissato con decreto del ministro dell'Economia. Quindi, è stato cancellato il vincolo dell'organo di controllo per le società che hanno un rilevante indebitamento. È invece rimasta, nel testo che è ora all'esame delle commissioni parlamentari per il parere, l'estensione obbligatoria nelle società tenute al bilancio consolidato e nella controllante di una società soggetta alla revisione legale dei conti. Confermato anche il potere di surroga da parte del tribunale, nel caso in cui l'assemblea non provveda alla nomina entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio che "certifica" l'obbligo (con il superamento, per esempio, dei limiti "dimensionali"). Basta la segnalazione di «qualsiasi soggetto interessato».

A cura di Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore, "Partita aperta sui sindaci", Pag. 29, 7.11.2009

Irap, rimborso con istanze flessibili

La presentazione delle istanze Irap 10% dei soci di società trasparenti può precedere quella delle partecipate. L'indicazione giunge dall'Agenzia delle Entrate la quale ha provveduto a sottolineare in particolare che le istruzioni ai modelli di rimborso prevedono semplicemente l'opportunità, ma non l'obbligo, di seguire un percorso inverso. I soci, che a seguito del calendario regionalizzato, anticipassero l'invio della domanda rispetto alla società, dovranno, però, ottenere un adeguato impegno circa la successiva presentazione dell'istanza della partecipata. Il rimborso delle maggiori imposte derivanti dalla deduzione Irap 10% genera complessità nel caso di soggetti (società trasparenti e consolidate) che calcolano il reddito senza liquidare l'imposta, trasferendo l'onere ad altri contribuenti (soci o consolidante). In queste situazioni, la scelta sulla presentazione dell'istanza, e così pure la quantificazione dell'importo deducibile, viene effettuata da una società diversa dal soggetto che potrà ottenere il rimborso. Nel caso delle società di persone e dei loro soci, il contribuente che ha pagato l'Irap ora ammessa retroattivamente in deduzione per il 10% è la partecipata, mentre l'Irpef corrispondente a questo importo è stata versata dai soci, che possono, se lo ritengono, richiedere il rimborso. L'istanza del socio della Snc dipende dunque da quella della società partecipata: il socio sarà infatti in grado di calcolare il rimborso da chiedere all'Erario solo quando la Snc gli avrà comunicato il minor reddito che deriva dalla deduzione Irap.

A cura di Luca Gaiani, Il Sole 24 ore, "Rimborso con istanze flessibili", Pag. 31, 7.11.2009

Revisori legati tra Ias e certificazioni di bilancio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5926/09, ha provveduto ad attribuire alla certificazione del bilancio dei soggetti Ias natura presuntiva dell'esistenza e inerenza dei costi iscritti in bilancio ai fini Ires e Iva senza necessità di alcuna documentazione dei costi singolarmente considerati. Tale sentenza assume grande importanza nella concreta dinamica dell'accertamento. Nel caso dei soggetti obbligati alla certificazione, pur non garantendo la verità del bilancio, invertirebbe l'onere della prova documentale del costo iscritto deducibile e della relativa Iva detraibile, gravando l'ufficio della non facile dimostrazione dell'errore o dell'inadempimento del revisore e il giudice del dovere di valutazione del documento.

A cura di Valerio Ficari, Il Sole 24 Ore, "Revisori stretti tra Ias e certificazioni del bilancio", Pag. 4 N&T, 9.11.2009

Consolidate, sanzioni rapide

L'Agenzia delle Entrate, con la direttiva del 28 ottobre 2009, ha chiarito che nell'ambito delle consolidate, se l'atto di accertamento all'impresa consolidante è notificato in prossimità della decadenza dei termini, l'ufficio può irrogare le sanzioni alle società consolidate senza attendere lo spirare del termine per la proposizione del ricorso. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sono scaturiti dai dubbi espressi da alcune direzioni regionali sulle conseguenze derivanti da notifiche di accertamenti di secondo livello (consolidante) in prossimità degli ordinari termini di decadenza. In particolare all'Agenzia delle Entrate è stato chiesto se sia necessario notificare l'irrogazione delle sanzioni alle consolidate separatamente, senza attendere l'eventuale definizione da parte della consolidante.

A cura di Antonio Iorio, Il Sole 24 Ore, "Sanzioni rapide per le consolidate", Pag. 35, 10.11.2009

Reati tributari, per la cassazione non c'è concorso

In merito alla possibile responsabilità amministrativa delle società dei reati tributari, alcuni giudici di merito hanno sostenuto che è possibile un'interpretazione "creativa" delle misure. In particolari per tali giudici diventa possibile il concorso tra il reato di frode fiscale e la truffa ai danni dello stato (il primo è escluso dal decreto 231 del 2001 mentre il secondo è inserito nella lista). Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 41488 del 4 novembre 2009) invece non è possibile il concorso fra il delitto di frode fiscale e la truffa. Per la pronuncia, infatti, la truffa è consumata in rapporto di specialità con la

frode “con la conseguenza che, verificatosi l’assorbimento nel delitto di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l’applicazione della confisca per equivalente”.

A cura di Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore, “Decreto 231 senza frode fiscale”, Pag. 38, 10.11.2009

Società di comodo all’esame della Commissione Ue.

La normativa italiana per le limitazioni, alle società di comodo, nell’utilizzo del credito Iva è all’esame della Commissione Ue. L’esecutivo comunitario, in realtà, a già messo in mora l’Italia con una lettera inviata lo scorso mese di giugno. A questa richiesta l’Italia ha già risposto con una lettera di fine agosto. Adesso però la parola ritorna alla Commissione per valutare se aprire o meno una procedura di infrazione a carico dell’Italia. In particolare, la norma sotto esame della Commissione Ue, (articolo 30 della legge 724 del 1994) prevede che “per le società ed enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione o cessione”. Inoltre è previsto che “qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi”.

A cura di An. Cr. “, Il Sole 24 Ore, La Ue vuole chiarezza sulle società di comodo”, Pag. 35, 13.11.2009

RASSEGNA 12.11.2009

Taglio acconti, oggi il decreto

Il decreto legge che riduce la misura degli acconti Ires e Irap di prossimo pagamento sarà esaminato oggi dal Consiglio dei ministri. In effetti si tratta di un rinvio considerato che il pagamento, per una percentuale non nota ma tra il 2 e il 5%, è rinviato alla data del pagamento a saldo. Gli acconti Ires e Irap delle società di capitali diventano, quindi, tre. Le imprese, dopo aver versato a luglio il 40% di quanto dovuto a titolo di Ires e Irap per l’anno di imposta 2009, entro novembre dovrebbero pagare il restante 60%. Ma, secondo quanto prevede lo schema di decreto legge di oggi, entro fine mese le società potranno versare il 60% ridotto di una percentuale che sarà definita nel corso del Consiglio dei ministri. Questa terza percentuale dovrà essere versata nel 2010 con il pagamento del saldo. Non solo. La nuova terza rata è accompagnata, in base a quanto previsto dal Dl, da una sorta di clausola di salvaguardia. L’importo dovuto nel 2010, infatti, dovrà essere liquidato, comunque, , nella misura del saldo dovuto.

L. L. Gazzini - M. Mobili, Il Sole 24 Ore, “Oggi il decreto sul taglio degli acconti delle società”, Pag. 7

Sulla Pec nessuna proroga

Per il ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, senza alcuna proroga, il 29 novembre scatta l’era della posta elettronica per i professionisti iscritti agli ordini. La posta elettronica certificata diventa un obbligo per i professionisti tanto che gli ordini devono predisporre un elenco degli indirizzi dei loro iscritti accessibile solo alla pubblica amministrazione. Un modo per tagliare le distanze tra pubblica amministrazione e professionisti ma anche tra pubblica amministrazione e cittadini. Occorre ridurre i tempi e i costi della comunicazione. Ecco alcuni numeri dell’operazione. 23 sono i gestori della posta elettronica certificata che forniscono il servizio e sono impegnati a conservare e garantire standard di qualità. 6mila sono, invece, i riferimenti Pec delle pubbliche amministrazioni pubblicati su indicePA.gov.it. Questa pagina è accessibile a tutti, mentre l’elenco degli indirizzi Pec dei professionisti, predisposto dagli ordini, è accessibile solo alle pubbliche amministrazioni. Le nuove imprese devono comunicare al registro imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore, “Sulla Pec parte il confronto”, Pag. 33

Modelli Intrastat più onerosi

Per combattere le frodi intracomunitarie i modelli Intrastat diventano più onerosi. I nuovi modelli Intrastat hanno a riferimento l'anno 2010 e non il 2009 e le novità sono veicolate dallo schema di decreto legislativo che recepisce le direttive Ue 2008/7, 2008/9 e 2008/17 e che approda oggi all'esame preliminare del Consiglio dei ministri. Diventa obbligatorio dichiarare le prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario, sia quelle fornite sia quelle acquistate, e presentare i modelli per via telematica; viene eliminata la cadenza annuale della presentazione; saranno introdotte nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile o trimestrale e nuove modalità per il cambio di periodicità. Lo schema di decreto legislativo affida a un decreto del ministro dell'Economia e a un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Dogane l'incarico di fissare le nuove soglie e di approvare i nuovi modelli e le relative istruzioni.

Renato Portale, Il Sole 24 Ore, "L'Intrastat si estende ai servizi" , Pag. 37

La mini-consulenza non giustifica l'Irap

Il commercialista che spende in consulenze di supporto alla sua attività professionale, qualche migliaio di euro, non paga l'Irap. A stabilirlo è la Corte di cassazione che ha respinto, con la sentenza n. 23778 del 10 novembre 2009, il ricorso del fisco e dato, quindi, ragione a un commercialista. Il contribuente aveva ottenuto il rimborso dell'imposta poiché durante l'anno si era avvalsa solo di collaboratori occasionali ai quali aveva corrisposto complessivamente 11mila euro. La sezione tributaria di Piazza Cavour ha condiviso la sentenza della Ctr Lazio. I giudici di merito aveva infatti condiviso che la presenza in dichiarazione per l'anno 1999 di un importo di 22milioni per compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività non implica che la contribuente si sia valsa di personale dipendente.

Debora Alberici, Italia Oggi, "Mini-consulenze. Non si paga Irap" Pag. 21

Cartelle di pagamento, accessibili i documenti determinano l'atto

Ai sensi della legge n. 241 del 1990, il contribuente cui viene notificata una cartella di pagamento ha tutto il diritto a prendere visione dei documenti correlati che hanno determinato la formazione di tale provvedimento. L'esclusione del diritto di accesso, nel procedimento tributario, infatti, riguarda soltanto gli atti e i documenti preparatori all'emanazione del provvedimento ma non il provvedimento adottato. Risulta essere irrilevante opporre il diniego motivandolo con il fatto che i documenti siano tenuti da una società di riscossione privata. La legge sulla trasparenza si applica, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati che sono chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico.

Antonio G. Paladino, Italia oggi, "Cartelle di pagamento trasparenti", Pag. 23

RASSEGNA 11.11.2009

Acconti Ires-Irap, allo studio la riduzione di 2-3 punti

Riduzione degli acconti Ires e Irap di novembre e rinvio alla prossima primavera del varo degli studi di settore da utilizzare con Unico 2010. Sono questi due punti allo studio dell'amministrazione che prevede uno sconto di 2-3 punti percentuali sugli anticipi Ires e Irap dovuti da imprese, autonomi e professionisti. In effetti più che una riduzione si tratterebbe di una sospensione dei pagamenti che saranno recuperati nel 2010: i contribuenti sarebbero chiamati a restituire la minore imposte versata a novembre al saldo di giugno/luglio. L'intervento punta a fronteggiare la carenza di liquidità dei contribuenti. L'operazione potrebbe permettere di spendere, nel 2010, i denari incassati nel 2009 con lo scudo. Il gettito dello scudo fiscale, ancora ignoto nella sua precisa entità ma comunque da imputare al 2009 in base all'attuale termine del 15 dicembre, coprirà l'onere dello sconto Ires e Irap. La restituzione di questa somma da parte dei contribuenti, a metà del 2010, finanzierà invece le spese da fare l'anno prossimo.

L. L. Gazzini - M. Mobili, Il Sole 24 ore, "Spunta il taglio degli acconti" , Pag. 5

Inversione contabile, si allargano le maglie

E' andato ieri in esame nel preconsiglio dei ministri il testo del decreto che recepisce la direttiva sul pacchetto Iva 2008 che deve entrare in vigore ed essere recepita dagli Stati membri entro il prossimo 1° gennaio. Le novità sono tante. Varia dunque la regola generale di tassazione dell'Iva che dal 1° gennaio 2010 sarà applicata nel Paese del cliente se questo interviene come soggetto passivo d'imposta. Se il cliente è un privato, l'imposta sarà assolta nel Paese dove è stabilito il prestatore. Viene ampliata la platea dei soggetti che devono assolvere l'Iva in Italia limitatamente ai servizi ricevuti dall'estero; sono fissati maggiori obblighi per la fatturazione e perdita del plafond per un numero rilevante di imprese che operano con clienti comunitari nel settore dei trasporti e delle lavorazioni di beni mobili. Vengono modificate e semplificate le regole per i rimborsi Iva chiesti dai soggetti comunitari in un Paese diverso da quello in cui gli stessi sono stabiliti. Novità anche nella procedura. Le nuove richieste di rimborso, a partire dall'anno d'imposta 2010, dovranno essere inviate attraverso un portale elettronico all'amministrazione finanziaria ove è stabilito il soggetto richiedente e questa valuterà, preventivamente, se il rimborso è dovuto o meno.

Renato Portale, Il Sole 24 Ore, "L'inversione contabile amplia il raggio d'azione" , Pag. 35

Al preconsiglio la semplificazione per l'Iva

Per l'individuazione della territorialità Iva, esce dalla scena nazionale il criterio di utilizzazione del servizio. Dal 2010, infatti, si applicherà solo ai casi previsti come obbligatori dalla normativa comunitaria, nonché nei noleggi di mezzi di trasporto. Per numerose prestazioni, tra cui le consulenze, la pubblicità, le cessioni e concessioni di diritti immateriali, l'utilizzo diventerà irrilevante. Inoltre, le intermediazioni relative a operazioni effettuate fuori dall'Ue rese a committenti italiani, diventeranno non imponibili. Diventerà territoriale l'intermediazione relativa a una vendita di beni che si trovano fuori dell'Ue, se commissionata da un operatore italiano. Questa intermediazione rischiava di risultare imponibile, poiché non rientrante nella previsione di non imponibilità di cui all'art. 9, n.7 del Dpr 633/72, poiché la vendita sottostante non dà luogo né a importazione né ad esportazione, né al regime transitorio. Queste le principali novità contenute nel corposo schema di decreto legislativo che recepisce le direttive n. 8, 9 e 117 del 2008, approvato ieri al preconsiglio dei ministri.

F. Ricca - C. Bartelli, Italia Oggi, "Una semplificazione per l'Iva", Pag. 24